

2034



MILANO (320) - PIAZZA S.AMBROGIO, 9

13 febbraio 1952

Eccellenza,

secondo quanto Ella mi ha scritto, Le mando alcuni appunti al Disegno di Legge Gonella sulla Riforma. Per ora mi sono limitato alle Università.

Le accludo anche il Voto che la nostra Università ha fatto *a suo tempo*.

Presto Le manderò i miei appunti sulla scuola normale.

Gradisca devoti ossequi e auguri di bene.

(fr. Agostino Gemelli O.F.M.)

*con l'atto*

*uff*

*fr. Agostino Gemelli*

Eccellenza

Prof. On. ANTONIO SEGNI

Ministro della Pubblica Istruzione

ROMA



MILANO (320) - PIAZZA S. AMBROGIO, 9

RELAZIONE RIASSUNTIVA SULLA RIFORMA UNIVERSITARIA  
STESA DAL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' CAT  
TOLICA DEL S. CUORE TENENDO CONTO DEI VOTI DELLE  
SINGOLE FACOLTA', DEGLI INCARICATI, DEI LIBERI  
DOCENTI E DEGLI ASSISTENTI.

= = = = =

### 1.- Autonomia Universitaria

Che la Università Italiana sia in crisi é da tutti ammesso. Carenza di uomini, difetto di ordinamenti, situazioni nuove che creano problemi nuovi (ad esempio l'enorme aumento della massa studentesca verificatosi negli ultimi anni), le circostanze generali non favorevoli agli studi, la scarsità dei mezzi che lo Stato può impegnare a favore dei medesimi sono alla radice della crisi da tutti riconosciuta. Il riordinamento degli Istituti di alta cultura richiede dunque la preliminare soluzione di un complesso di problemi di natura spirituale e materiale; tale riordinamento non é cioè soltanto condizionato al miglioramento delle leggi che disciplinano l'Università; ciò é certamente presente alla mente dei responsabili.

Nessun dubbio però che la Riforma deve incominciare dagli ordinamenti, che sono antiquati, non corrispondenti alle esigenze nuove; ispirati da teorie superate spesso inceppano la libertà Universitaria e nuocciono allo sviluppo dei nostri Istituti di alta cultura.

Per limitarsi per ora a questo punto che é essenziale, la via della Riforma é stata indicata con precisione dall'Assemblea Costituente, la quale ha ritenuto che, ai fini della restaurazione e del miglioramento degli Istituti di studi superiori, fosse opportuno concedere ad essi una sufficiente autonomia. L'art. 33 della Carta Costituzionale dichiara : "le istituzioni di alta cultura (Università ed Accademie) hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"



Si deduce da questa formulazione che, ferma restando la duplice funzione delle Università: promuovere il progresso scientifico e fornire la preparazione all'esercizio degli uffici e delle professioni, le Università, sia Statali, sia libere, hanno una propria personalità giuridica e godono di autonomia, in virtù della quale l'ordinamento degli studi viene determinato nello Statuto di ciascuna Università; di conseguenza ogni Università può nel suo senso costituire quelle Facoltà o Scuole, che sono già prevedute dall'ordinamento legislativo e quelle che il progresso scientifico e le nuove esigenze professionali potranno eventualmente richiedere quando ve ne fosse necessità e vi fossero i mezzi necessari.

Questa autonomia di ordinamento e questa autonomia di esercizio naturalmente deve essere controllata dallo Stato; lo Stato ha nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione l'organo autorevole per esercitare il proprio controllo.

Attuando il principio della autonomia universitaria, l'Assemblea Costituente ha saggiamente operato; l'esperienza storica insegna che solo nei periodi durante i quali le Università sono state libere di darsi propri ordinamenti hanno vigoreggiato e fiorito, mentre quando dovettero muoversi nelle strettoie della dipendenza immediata e del controllo soffocante dello Stato vissero di asfittica, e costantemente decadde. Il pensiero corre, come ad esempi tipici, anche a non volere citare esperienze recenti, alle gloriose affermazioni delle Libere Università medioevali Italiane, e di converso alla rapidissima involuzione della famosa "Università Imperial" creata da Napoleone I in coerenza con la più integrale statolatria.

L'autonomia della quale debbono godere le Università è tripla: didattica, amministrativa, finanziaria.

Viene in considerazione in primo luogo per importanza ed efficacia l'autonomia didattica. Gli ordinamenti autonomi Universitari



previsti dalla Costituzione devono riferirsi infatti innanzitutto alla organizzazione degli studi, pur riconoscendo che questa autonomia richiede che vi sia autonomia anche nel Governo amministrativo ed economico della Università. L'autonomia didattica conferisce ai maestri delle Università il diritto di scegliere gli ordinamenti che più si confanno al raggiungimento dei fini che la Università si propone, e di adeguare a questo programma i mezzi a disposizione. In concreto, ogni Università dovrà potere liberamente determinare i tipi di Facoltà e Scuole che istituirà nel suo seno, i corsi che in ogni Facoltà dovranno essere tenuti, gli studi che dovranno essere compiuti per il conseguimento dei gradi, le prove e i tipi di prove che dovranno essere affrontati dagli studenti. Inoltre in relazione ai propri fini e alla propria peculiare organizzazione degli studi, ogni Università determinerà gli Istituti scientifici che intende mantenere o creare, e provvederà alla opportuna erogazione dei fondi. Per dare regolare attuazione a questo piano di attività provvederà l'ordinamento interno che avrà nello Statuto Universitario la sua formulazione. Lo Statuto sarà perciò elaborato dagli organi della Università; esso però dovrà ricevere l'approvazione dello Stato mediante questa approvazione (la quale potrebbe essere utilmente condizionata al parere favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), lo Stato si assicura il controllo della vita universitaria e la possibilità di respingere ordinamenti troppo disformi dalle tradizioni o non conformi ai fini e contrastanti con i mezzi della singola Università. Allo scopo di stabilire una ulteriore garanzia contro la possibilità di elaborazione di Statuti eccessivamente audaci e innovatori, ritengono alcuni che si potrebbe predeterminare in via legislativa alcuni tipi fondamentali di ordinamento entro i quali dovrebbero mantenersi gli Statuti Universitari. Ma evidentemente questo non è necessario. Basta che la legislazione contenga poche disposizioni normative di carattere generale, poiché di poche norme sono costituiti i saggi e duraturi ordinamenti legislativi. Attuandosi gli ordinamenti autonomi predetti, si solleciterà il senso di responsabilità delle singole Università e dei loro organi; si metteranno a profitto le loro particolari e dirette esperienze; si otterrà l'utile fine di mettere le Università in gara fra di loro; gara che non potrà non essere feconda di bene.



MILANO (320) - PIAZZA S. AMBROGIO, 9

In secondo luogo si deve dire che gli ordinamenti didattici autonomi predetti trovano la loro sede di attuazione nella autonomia amministrativa delle Università. Già le vigenti leggi, che disciplinano i modi della elezione delle Autorità accademiche e ne fissano le competenze, riconoscono almeno in parte questa autonomia; non c'è che lievemente estenderle; si può affermare che queste disposizioni legislative abbiano fatto buona prova e che corrispondano alle esigenze di una sana ed equilibrata autonomia Universitaria; per questo si propone che vengano conservate e se mai sviluppate nella nuova legislazione. Dovrebbero però essere aboliti i controlli esercitati dall'Amministrazione centrale che si sono, in fatto, dimostrati inoperanti ed inefficaci.

In terzo luogo si deve riconoscere che evidentemente non si può dire che vi sia piena autonomia didattica ed amministrativa se non vi ha autonomia finanziaria delle Università. Come può attuarsi questo? L'Università deve essere libera nell'erogare secondo propri e ragionati piani i mezzi che vengono messi a sua disposizione dalle fonti dalle quali li ricava; e ciò deve avvenire senza remore o controlli da parte dell'Amministrazione scolastica centrale. Quanto alle fonti dalle quali le Università possono ricavare i mezzi per la loro attività sono di triplice ordine; per ciò le Università si distinguono in tre categorie:

- a) quelle che ricevono dallo Stato i mezzi occorrenti, oltre ai proventi di tasse e contributi;
- b) quelle che integrano il proprio bilancio con fondi messi a disposizione da Enti locali;
- c) quelle che provvedono direttamente a raccogliere i mezzi finanziari di cui abbisognano, oltre al gettito di tasse e contributi (Università libere).

Il nascere delle Regioni, e, speriamo, il loro fiorire, rende possibile il fiorire delle Università del secondo tipo; mentre lo Stato Italiano, come gli Stati più progrediti in fatto di vita universitaria, (e c'è il libero Belgio, gli Stati Uniti d'Am



rica e l'Inghilterra, come tipici esempi) deve concentrare tutti i suoi sforzi su poche ma bene ordinate e molto efficienti Università. Il polverizzamento di mezzi dispensandoli a numerose Università, come sinfa oggi, in Italia, é una copiatura dell'ordinamento napoleonico con tutti i deleteri effetti che conosciamo. Ma in Francia, a questo stato di cose, ha posto rimedio la forza assorbente di Parigi la cui Università é, in fondo, la sola Università fiorente francese. Fino a che lo Stato Italiano non si deciderà coraggiosamente a non essere schiavo del pregiudizio di non soffocare le pretese tradizioni locali universitarie, avremo l'attuale meschina vita di Università statali insufficientemente nutrite. Il nascere delle regioni, a nostro modo di vedere, può essere una via per un efficace rimedio. Dove la regione si rende conto delle proprie responsabilità, la Università può con l'aiuto dello Stato fiorire.

Quanto alle Università libere rappresentano esse una tradizione che deve essere incoraggiata. Si deve apertamente conferire alle Università libere il carattere di Enti di diritto pubblico e conferire ad esse quei diritti che non importano onere finanziario allo Stato, ma che potranno giovare all'attività delle Università libere.

Le tasse universitarie devono essere finalmente fissate in armonia con il valore attuale della moneta; deve terminare lo sconcio del prezzo politico delle tasse universitarie, il che é necessario ed urgente anche perché é immorale che lo Stato, e cioè la comunità, abbia a supplire con maggiori contributi agli sbilanci determinati dalla tenuità delle tasse pagate dagli studenti, solo per far avvantaggiare negli studi coloro che per condizioni economiche possono versare allo Stato le tasse universitarie. Il basso livello delle tasse é una ingiustizia sociale sia perché tutti i cittadini, e quindi anche i poveri, pagano con le tasse indirette gli studi degli studenti abbienti; sia perché il loro basso livello si traduce in un danno per i giovani poveri in quanto impedisce che le Università forniscano larghi aiuti agli studenti meritevoli e bisognosi; il basso livello delle tasse universitarie ritarda l'attuazione della Riforma sociale nel campo universitario. Le tasse universitarie annuali dovrebbero essere uniformi per tutte le Facoltà e Scuole, e dovrebbero essere portate a 50 volte quelle che erano



MILANO (320) - PIAZZA S. AMBROGIO, 9

A ognuno dei tipi di diploma dovrebbe corrispondere un diverso titolo. In proposito si é già in passato proposto di fregiare del titolo di Dottore solo chi ha conseguito il diploma di carattere scientifico, e certo ciò sarebbe conforme alla tradizione antica. Ma non pare che una tale rivalutazione dei titoli dottorali sia possibile in Italia dove, al contrario, nel corso della storia (e anche dei decenni recenti) si é assistito a una progressiva svalutazione dei titoli. Si lasci dunque il titolo generico di "Dottore" a tutti coloro che conseguiranno il primo diploma, si conferisca (riesumando una tradizione di varie Università italiane) a coloro che hanno conseguito il secondo diploma il titolo di "Dottore aggregato" con designazione della Università che lo ha rilasciato e con specificazione della disciplina (eventualmente o gruppo di discipline) nella quale lo studente si é approfondito (ad es.: Dottore aggregato in Diritto civile della Università di.....)

E' ovvio che, mentre tutte le Università dovranno organizzare i corsi che conducono al conseguimento del diploma professionale e perciò potranno rilasciare il titolo generico di "Dottore", solo, quelle provviste di una sufficiente attrezzatura di studi potranno rilasciare i diplomi di aggregazione in tutte le discipline. Le Università minori, potranno in relazione ai loro mezzi, e al personale insegnante da esse dipendente, organizzare corsi per il conseguimento dei titoli scientifici soltanto in alcune discipline, e solo in quelle avranno la possibilità di concedere aggregazioni. E' anche concepibile che vi siano piccole Università scarsamente provviste di mezzi di studio le quali non saranno facilitate a rilasciare titoli di aggregazione.

In conseguenza a quanto fu esposto all'inizio di questa relazione intorno al carattere eminentemente scientifico dell'insegnamento universitario é ovvio che tutti gli studenti, anche quelli che aspirano soltanto al titolo professionale, dovranno frequentare gli Istituti di ricerca pura. I quali ultimi non dovrebbero essere moltiplicati nel numero, ma piuttosto bene articolati, in modo che lo studio di essi riesca veramente efficace.



nel 1940. Differenti invece dovrebbero essere i contributi di Laboratorio e di Seminario.

## 2.- L'ordinamento didattico e i titoli conferiti dalle Università

Lo studio universitario non può essere che studio scientifico, essendo estraneo alle Università il carattere di addestramento pratico. Ma lo studio scientifico ammette dei gradi: può essere condotto fino al limite che è necessario e sufficiente per l'esercizio consapevole di una professione determinata, e può, in numero minore di casi, essere condotto fino a uno stadio più alto, che è quello dell'approfondimento di una determinata disciplina mediante la personale ricerca dello studio. Da ciò discende che la differenza di quanto accade ora in Italia, ma a somiglianza di quanto è accaduto da noi nei tempi andati, e di quanto continua ad avvenire nei paesi forestieri, occorre distinguere due diversi tipi di studio universitario, che metteranno capo a due diverse specie di diplomi e di titoli.

Si propone che a chi ha seguito un complesso di insegnamenti (tutti gli istituzionali, e un certo numero di monografici) ed ha superato determinate prove (esami orali e soprattutto scritti di tutti i corsi istituzionali, esami orali di tutti i corsi monografici, esame generale di cultura professionale e discussione di tesi orali al termine degli studi avanti a una commissione composta di almeno otto professori), venga rilasciato un diploma che attesti l'attitudine e la capacità all'esercizio professionale. A chi poi, dopo aver conseguito il predetto diploma prosegua gli studi per due anni seguendo un gruppo di corsi monografici (determinato liberamente da ogni Università in relazione ai suoi particolari fini e alle proprie possibilità) e superandone gli esami, e inoltre scriva una dissertazione che rappresenti un reale contributo scientifico e ottenga il giudizio favorevole da apposita Commissione, venga conferito un diploma che attesti le sue attitudini scientifiche.





MILANO (320) - PIAZZA S. AMBROGIO, 9

Quanto ai Seminari, se ne dovrebbe rendere la frequenza obbligatoria, come accade in Università straniere e in alcune italiane, dove gli studenti sono tenuti a frequentare un certo numero di Seminari per poter ottenere i gradi.

### 3.- Personale insegnante

L'attuale sistema di nomina dei professori universitari potrebbe utilmente essere modificato nel senso che le commissioni giudicatrici dei concorsi siano elette, non già da tutti i professori di ruolo, ma soltanto dagli insegnanti di ruolo della disciplina in relazione alla quale si fa il concorso, o, al più, di discipline strettamente affini.

Gli accorgimenti adottati negli ultimi anni per valorizzare la libera docenza non hanno, fatto buona prova. Si propone che le libere docenze vengano conferite da una Commissione di Professori, membri eletti nel seno di ciascuna Facoltà, ai quali il Ministro dovrebbe aggiungere due membri di altre Facoltà tra quelli all'uopo proposti dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Per gli Assistenti il problema è essenzialmente quello del loro numero (che è attualmente scarso, in relazione alle necessità della studentesca) e della loro retribuzione (che deve essere adeguata almeno allo stipendio dei professori di ruolo di scuola media).

### 4.- Sfollamento delle Università

Negli ultimi decenni si è verificato un aumento straordinario nel numero degli studenti e ciò ha creato un complesso di problemi che taluno ritiene di poter risolvere con una drastica riduzione del numero degli studenti che si possano iscrivere: diminuendo il numero degli studenti si argomenta di rendere possibile alle Università di funzionare bene, come avevano funzionato quando il numero degli studenti era minore. Ora questo punto di vista è anti



MILANO (320) - PIAZZA S. AMBROGIO, 9

storico. Un dato positivo dal quale bisogna partire é quello che oggi un numero maggiore di italiani aspira a conseguire una istruzione superiore. Non vi é ragione perché si debbano porre barriere a contrastare questa aspirazione. Bisognerà invece: 1) adeguare l'attrezzatura degli Istituti superiori alle necessità nascenti da un maggior numero di studenti; sotto questo rispetto molto potrà giovare la concessa autonomia in virtù della quale ogni Università potrà sdoppiare cattedre, incrementare Istituti, ecc., in relazione al numero dei propri studenti. 2) Garantire che la quantità degli studenti non provochi un decadimento nella qualità; su questo ritorneremo più avanti. 3) Preoccuparsi del collocamento di coloro che in gran numero conseguiranno la laurea.

E' indispensabile, come si é poc' anzi sottolineato, che la quantità degli studenti non vada a detrimento della qualità. A tal fine é necessario moltiplicare i corsi, di guisa che non risultino eccesivamente pletorici, rendere obbligatori corsi di esercitazioni (le quali debbono avere luogo per gruppi ristretti, affidati alla guida di un Assistente) e soprattutto richiamare i Professori alla opportunità che abbiano contatti frequenti con gli studenti, poiché la lezione non esaurisce affatto il loro compito di insegnanti. Inoltre é necessario ridare serietà al corso degli studi: selezione accurata dei titoli di accesso, moltiplicare gli esami scritti, specie per le materie istituzionali come si fa in ogni paese ad elevata cultura, rigore negli esami orali, sbarramenti durante il corso degli studi, obbligo di esercitazioni e di frequenza ai Seminari, obblighi e controlli di frequenza alle lezioni, sono mezzi formali ma utili, per obbligare gli studenti a impegnarsi a fondo, e cioè in ultima analisi per rendere migliore la massa studentesca e allontanare gli inetti dagli studi.

Gli esami di ammissione alla Università e l'applicazione del principio del numero chiuso sarebbero barriere precostituite, antisociali, inoperanti. In omaggio alle considerazioni fatte più sopra non se ne consiglia l'adozione; meglio che tutti abbiano la possibilità di compiere l'esperimento; solo in seguito gli inetti finiranno per cadere.



Affinché i giovani non corrano ciecamente l'alea dell'insuccesso é necessario istituire organi di orientamento scolastico che funzionino specialmente nelle scuole medie, così che i giovani siano accompagnati da un vigile ed attento consiglio.

Fuori dell'ordinamento universitario, ma con essa connesso, si impone la revisione della legislazione sui concorsi specie per ciò che si riferisce ai titoli necessari per accedere ad essi; sono questi concorsi e il loro ordinamento che ha di molto contribuito a gonfiare artificialmente il numero degli studenti.

#### 5.- L'assistenza agli studenti

Gli studenti capaci e particolarmente meritevoli debbono essere in tutti i modi aiutati e facilitati dallo Stato; questo non é che un'attuazione dell'art. 34, cpv. III e IV della Costituzione la quale, come é noto, prescrive: "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". Gli aiuti devono essere dati agli studenti a qualunque Scuola universitaria questi, appartengano purché ne abbia i titoli prescritti.

A tal uopo si propone:

1) che lo Stato assuma a proprio carico il pagamento delle tasse dovute dagli studenti che abbiano superato tutte le prove previste dal piano di studi con una determinata votazione (per es. 27/30) mediante rimborso, fatto dallo Stato alle Università tanto Governative quanto libere, dell'ammontare delle predette tasse.

2) Che gli studenti non abbienti ed esonerati dalle tasse (e cioè in ultima analisi capaci) ricevono aiuti per il loro sosten\_



MILANO (320) - PIAZZA S.AMBROGIO, 9

tamento. Il giovane riceve una borsa di studio che gli permetta di risiedere continuativamente nella città Universitaria per atten  
dere agli studi. Naturalmente il pagamento delle borse deve essere fatto con la garanzia del controllo periodico dell'attività dello studente nella Università.

Nel quadro degli aiuti da dare agli studenti deve essere con  
templata anche la istituzione di nuovi Collegi universitari del tipo di quelli già esistenti presso varie Università. Tali Collegi po  
trebbero essere finanziati dagli Enti locali, e eventualmente da mecenati per quanto riguarda le spese di primo impianto. Ma le ret  
te così per quelli già istituiti, come per quelli da istituirsi, dovrebbero essere a carico dello Stato, essendo lo Stato interessa  
to a che i giovani poveri e capaci possano condurre a termine i lo  
ro studi. Poiché per istituire i Collegi occorrono anni, si dovreb  
be nel frattempo provvedere, come si é detto, con borse atte a per  
mettere al giovane meritevole la frequenza dell'Università.

#### 6.- Controllo dello Stato sulle Università libere

Gli ordinamenti attualmente vigenti assicurano allo Stato il dovuto controllo sulle Università libere. Possono quindi questi con  
trolli essere conservati nella nuova legislazione; si deve fare ecce  
zione per quelli che sono in contrasto con l'autonomia universitaria e precisamente: il comma II dell'art. 212 del T.U. sull'Istruzione Superiore e il cap. IV della Sez. I dello stesso T.U.

#### 7.- Conclusioni

L'Università Cattolica risponde al Questionario sulla Riforma Universitaria tenendo conto dei voti delle singole Facoltà, nonché degli incaricati, dei liberi docenti e degli assistenti e formula le seguenti proposte:

./.



MILANO (320) - PIAZZA S. AMBROGIO, 9

### 1) Autonomia Universitaria

In armonia all'art. 33 della Costituzione le Università, sia statali, sia libere, hanno una propria personalità giuridica e godono di autonomia didattica, in virtù della quale l'ordinamento degli studi viene determinato nello Statuto di ciascuna Università e di conseguenza ogni Università può nel suo seno costituire quelle Facoltà o Scuole che sono previste nelle leggi e quelle che si manifestasse utile di istituire: l'autonomia didattica è controllata dallo Stato che esercita il controllo mediante il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. L'autonomia amministrativa implica che le Università siano libere di erogare i mezzi finanziari senza remore e controlli. Per le fonti di finanziamento le Università si distinguono in tre categorie a seconda che integrino il bilancio con fondi concessi dallo Stato e da Enti locali o si provvedano direttamente.

### 2) Titoli accademici

Fermo restando il carattere scientifico degli studi universitari si domanda la separazione di un titolo professionale da un titolo puramente accademico.

### 3) Personale insegnante

I metodi di elezione delle commissioni di concorsi a cattedre e di libere docenze dovrebbero essere mutati. Le prime siano elette dai professori di ruolo della disciplina messa a concorso e di quelle affini, le seconde siano formate dalle singole Università.

### 4) Sfollamento delle Università

Ridare serietà agli studi mediante selezione accurata dei titoli di accesso, esami scritti, sbarramenti, frequenza di lezioni e di Seminario, riordinamento dell'attività didattica, ecc.



5) Assistenza agli studenti

Si estendano e si attuino tutte le forme moderne di assistenza ispirandosi al principio di rivolgere al vantaggio dei meno abbienti, che siano meritevoli di incoraggiamento, aiuti al mentati dalle tasse.

Agli studenti poveri e meritevoli, a qualunque Università ap partengano, si conferisca una borsa di studio che permetta allo studente di risiedere nella sede universitaria e di seguire gli studi.

6) Università libere

Occorre eliminare le disposizioni circa il controllo statale sulle Università libere, che sono in contrasto con l'autonomia universitaria (art. 212 del T.U. sull'Istruzione Superiore , comma II e cap. IV della Sez. I dello stesso T.U.).

=o=o=o=o=o=o=o=